

Concordato sull'esecuzione delle pene e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei Cantoni romandi e nel Ticino

del 22 ottobre 1984
approvato dal Consiglio federale il 3 giugno 1985

I Cantoni di Friburgo, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra e Giura, come pure il Cantone Ticino,

visti gli articoli 374, 382 e 383 del Codice penale svizzero¹ (CPS);
considerata la necessità di armonizzare e di migliorare l'esecuzione delle pene e delle misure,

convengono il presente Concordato sull'esecuzione delle pene e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei Cantoni romandi e nel Ticino (in seguito detto Concordato).

Capitolo I: Campo d'applicazione

Art. 1

Principi L'esecuzione delle pene e delle misure pronunciate nei confronti di adulti o di giovani adulti è retta dal Concordato:

- a. se incombe a un Cantone firmatario e
- b. se ha luogo in uno stabilimento concordatario.

Art. 2

Eccezioni ¹ L'esecuzione delle pene inferiori a tre mesi e della detenzione da scontare nella forma degli arresti repressivi o della semiprigionia non è regolata dal Concordato.

² Lo stesso vale per l'esecuzione delle misure adottate nei riguardi degli anormali mentali non pericolosi e degli alcolizzati.

Capitolo II: Organi del Concordato

Art. 3

Organi Gli organi del Concordato sono:

RU 1988 1408

¹ RS 311.0

- a. la Conferenza romanda delle autorità cantonali competenti in materia penitenziaria (detta qui di seguito «la Conferenza»);
- b. il segretariato della Conferenza;
- c. la Commissione concordataria;
- d. la Commissione romanda di patronato.

Art. 4

A. Conferenza romanda delle autorità cantonali competenti in materia penitenziaria.
I. Attribuzioni

- ¹ La Conferenza è l'organo superiore del Concordato.
- ² La Conferenza elabora, nei settori ove lo stimi necessario, dei regolamenti d'applicazione del Concordato. Questi regolamenti sono adottati dai Cantoni concordatari secondo le loro proprie norme in materia.
- ³ Essa adotta, nei settori ove lo stimi necessario, delle direttive all'indirizzo dei Cantoni concordatari allo scopo di armonizzare l'esecuzione delle pene e delle misure.
- ⁴ Essa emana le decisioni che il Concordato attribuisce alla sua competenza.
- ⁵ Essa sorveglia l'applicazione e l'interpretazione del Concordato. Essa vigila, segnatamente, affinché i regolamenti degli stabilimenti concordatari non contengano nulla che sia in contrasto con il Concordato e le sue disposizioni d'applicazione.
- ⁶ Essa può proporre ai Cantoni concordatari la creazione di nuovi stabilimenti o rivolgere loro delle raccomandazioni concernenti le migliorie da apportare al regime dell'esecuzione delle pene e delle misure.
- ⁷ Essa può, con l'accordo del governo del Cantone interessato, modificare la destinazione di uno stabilimento concordatario, se le circostanze lo giustificano.
- ⁸ Essa ha la competenza di stipulare convenzioni con un Cantone non concordatario per il collocamento di certe categorie di detenuti.
- ⁹ Essa favorisce la formazione professionale e il perfezionamento del personale degli stabilimenti.

Art. 5

II. Composizione

- ¹ La Conferenza è composta di un rappresentante di ogni Cantone romando. Ogni governo cantonale designa un Consigliere di Stato che lo rappresenti e agisca in suo nome.
- ² Un rappresentante del Cantone Ticino prende parte alle sedute con voto consultivo.
- ³ I membri della Conferenza possono farsi assistere dai loro collaboratori incaricati dell'esecuzione delle pene e delle misure.

Art. 6

- III. Organizzazione
- 1 La Conferenza designa il suo presidente.
 - 2 Essa istituisce un segretariato le cui spese sono sopportate in comune dai Cantoni concordatari. Essa determina il contributo di ogni Cantone.
 - 3 Essa si riunisce almeno una volta all'anno e quando un Cantone concordatario lo richiede.
 - 4 Essa stabilisce la sua procedura.

Art. 7

- B. Segretariato della Conferenza
- 1 La Conferenza designa il suo segretario.
 - 2 Il segretario prepara le sedute della Conferenza, le sottopone delle proposte e tiene i processi verbali.
 - 3 Egli vigila all'esecuzione delle decisioni della Conferenza ed esegue i lavori affidatigli dalla stessa.

Art. 8

- C. Commissione concordataria.
I. Composizione
- 1 La Commissione concordataria è composta di persone incaricate dell'esecuzione delle pene e delle misure nei Cantoni concordatari e designate dal loro Direttore del Dipartimento.
 - 2 Essa è presieduta dal segretario della Conferenza.
 - 3 Un rappresentante della Commissione romanda di patronato, designato dalla stessa, assiste alle sedute con voto consultivo.
 - 4 La Commissione stabilisce la sua procedura.

Art. 9

- II. Attribuzioni
- La Commissione concordataria ha per compito:
- a. di studiare le questioni che le sono sottoposte dalla Conferenza, dal segretariato della stessa o da uno dei suoi propri membri;
 - b. di sottoporre alla Conferenza, per il tramite del suo Presidente, tutte le proposte utili per l'applicazione del Concordato.

Art. 10

- D. Commissione romanda di patronato.
I. Composizione
- 1 La Commissione romanda di patronato è composta dei Direttori del patronato dei Cantoni concordatari. Il suo Presidente è designato dalla Conferenza.
 - 2 Un rappresentante della Commissione concordataria, designato dalla stessa, assiste alle sedute con voto consultivo.

³ La Commissione stabilisce la sua procedura.

Art. 11

II. Attribuzioni

La Commissione romanda di patronato ha per compito:

- a. di coordinare e armonizzare la prassi del patronato nei Cantoni concordatari;
- b. di procedere a tutti gli studi richiesti dalla Conferenza o dal suo segretariato;
- c. di sottoporre alla Conferenza, per il tramite del segretario della stessa, tutte le proposte che reputa opportune.

Capitolo III: Stabilimenti concordatari

Art. 12

Stabilimenti
destinati
agli uomini

Per l'esecuzione delle pene e delle misure pronunciate nei riguardi di uomini, i Cantoni romandi dispongono o disporranno dei seguenti stabilimenti.

1. Per i detenuti primari: gli stabilimenti di Bellechasse e la Colonia penitenziaria di Crêtelongue.
A titolo eccezionale e per fondati motivi, dei delinquenti primari possono essere collocati in uno stabilimento per detenuti recidivi.
2. Per i detenuti recidivi: gli stabilimenti della piana dell'Orbe. A titolo eccezionale e per fondati motivi, dei delinquenti recidivi possono essere collocati in uno stabilimento per detenuti primari.
3. Per i delinquenti abituali: gli stabilimenti della piana dell'Orbe.
4. Per i condannati che beneficiano del regime di fine pena:
 - a. le sezioni aperte negli stabilimenti di Bellechasse, di Crêtelongue e della piana dell'Orbe;
 - b. le sezioni di semilibertà negli stabilimenti designati da decisioni della Conferenza con l'accordo del governo del Cantone ove lo stabilimento ha la sua sede.
5. Per i tossicomani internati e i tossicomani condannati a una pena e che, nel corso della loro detenzione, appaiono motivati a seguire una cura: degli stabilimenti sistemati e amministrati da una fondazione, con la partecipazione e il sostegno finanziario dei Cantoni concordatari.

6. Per i delinquenti anormali pericolosi e per i detenuti che si rivelano mentalmente anormali nel corso dell'esecuzione: delle sezioni del carcere di Champ Dollon.
7. Per i detenuti primari o recidivi e i delinquenti abituali che abbisognano di un particolare approccio: il centro di osservazione e di cura negli stabilimenti della piana dell'Orbe.
8. Per i detenuti e gli internati che debbono subire un intervento medico: la sezione cellulare dell'Ospedale cantonale di Ginevra, se si impongono misure di sicurezza.
9. Per i detenuti e gli internati che debbono subire cure mediche richiedenti il loro collocamento in un'infermeria: l'infermeria cellulare del carcere di La Chaux-de-Fonds, se si impongono misure di sicurezza.
10. Per i giovani adulti collocati in una casa d'educazione al lavoro:
 - a. lo stabilimento di Pramont per la fase in regime chiuso;
 - b. uno stabilimento dipendente dal Canton Ginevra, un altro dipendente dal Canton Neuchâtel e lo stabilimento di Pramont, per la fase di semilibertà.

Art. 13

Stabilimenti
destinati
alle donne

Per l'esecuzione delle pene e delle misure pronunciate nei riguardi di donne, i Cantoni romandi dispongono o disporranno dei seguenti stabilimenti.

1. Per le detenute primarie e recidive e per le delinquenti abituali: uno stabilimento dipendente dal Canton Vaud.
2. Per le condannate che beneficiano del regime di fine pena:
 - a. una sezione aperta in uno stabilimento dipendente dal Canton Vaud;
 - b. una sezione aperta e di semilibertà in uno stabilimento dipendente dal Canton Ginevra;
 - c. altri stabilimenti designati da decisioni della Conferenza con l'accordo del governo del Cantone ove essi hanno la loro sede.
3. Per le tossicomani internate e le tossicomani condannate a una pena e che, nel corso della loro detenzione, appaiono motivate a seguire una cura: degli stabilimenti sistemati e amministrati da una fondazione con la partecipazione e il sostegno finanziario dei Cantoni concordatari.
4. Per le detenute e le internate che debbono subire un intervento medico: la sezione cellulare dell'Ospedale cantonale di Ginevra, se si impongono misure di sicurezza.

5. Per le giovani adulte collocate in una casa d'educazione al lavoro: uno stabilimento dipendente dal Canton Ginevra.

Capitolo IV: Collocamento e ammissione dei condannati

Art. 14

Collocamento

¹ I Cantoni romandi si impegnano a collocare negli stabilimenti concordatari previsti a questo scopo le categorie di detenuti e internati (i detenuti) ai quali il Concordato è applicabile.

² Il collocamento o il trasferimento di un detenuto in uno stabilimento non concordatario, situato o meno in uno dei Cantoni che prendono parte al Concordato, resta riservato in circostanze particolari, segnatamente per motivi di sicurezza o di disciplina.

Art. 15

Ammissione

¹ I Cantoni che dispongono di stabilimenti concordatari si impegnano ad ammettervi i detenuti dei Cantoni firmatari.

² Gli stabilimenti, nella misura in cui dispongono di un numero sufficiente di posti, possono accogliere:

- a. dei detenuti in esecuzione anticipata della pena e
- b. a titolo eccezionale, dei detenuti della categoria che è loro attribuita in provenienza da Cantoni non concordatari.

Art. 16

Carcerazione preventiva di giovani adulti

Dei detenuti in carcerazione preventiva ai quali l'articolo 100^{bis} CPS sembra applicabile possono essere collocati dal Magistrato competente, a scopo d'osservazione, nella casa d'educazione al lavoro di Pramont e, se si tratta di donne, nello stabilimento previsto dall'articolo 13 cifra 5.

Art. 17

Procedura

¹ Il Cantone responsabile dell'esecuzione della sentenza o della decisione (Cantone che ha emanato la sentenza) procede secondo il suo libero apprezzamento al collocamento del condannato nello stabilimento appropriato, sulla scorta delle indicazioni contenute nella sentenza.

² A condizione che la procedura cantonale lo permetta, la sentenza motivata e l'estratto del casellario giudiziale sono trasmessi alla Direzione dello stabilimento, unitamente, se è il caso, al rapporto di perizia psichiatrica allestito nel corso dell'inchiesta.

³ La Direzione dello stabilimento, se reputa nel corso dell'esecuzione che un detenuto debba essere trasferito, rivolge una richiesta all'autorità competente del Cantone che ha emanato la sentenza.

Capitolo V: Esecuzione delle pene e delle misure negli stabilimenti concordatari

Art. 18

Competenze

¹ Il Cantone che ha emanato la sentenza esercita tutte le competenze legali relative all'esecuzione della pena o della misura, salvo nel caso in cui le abbia espressamente delegate a un altro Cantone.

² Esso decide segnatamente circa:

- a. la liberazione definitiva o condizionale;
- b. il regime di fine pena;
- c. i congedi;
- d. l'interruzione di una pena o di una misura;
- e. la soppressione di una misura;
- f. la reintegrazione;
- g. il rinvio dell'esecuzione di una pena o di una misura;
- h. il trasferimento in un altro stabilimento.

³ Esso è parimenti competente in materia di patronato, salvo il caso in cui lo abbia delegato all'autorità del Cantone nel quale il detenuto si trasferirà dopo la sua liberazione.

⁴ Restano riservate, per i Cantoni che vi hanno aderito, le disposizioni del Concordato concernente le spese di esecuzione delle pene e delle altre misure.

Art. 19

Regime progressivo

Le pene e le misure sono eseguite secondo un regime progressivo del quale la Conferenza determina le modalità.

Art. 20

Statuto dei detenuti

I detenuti collocati in uno stabilimento concordatario sono soggetti alle prescrizioni legali e regolamentari del Cantone ove lo stabilimento ha la sua sede, segnatamente in materia disciplinare.

Visita degli stabilimenti	<p>Art. 21</p> <p>Le autorità competenti dei Cantoni firmatari hanno la facoltà di visitare gli stabilimenti concordatari.</p>
Rapporti e preavvisi	<p>Art. 22</p> <p>¹ Gli stabilimenti concordatari fanno immediatamente rapporto al Cantone che ha emanato la sentenza in caso di fallimento di un congedo, di evasione, di malattia grave, di infortunio o di decesso di un detenuto.</p> <p>² Essi danno segnatamente il loro preavviso in merito alla liberazione condizionale, al regime di fine pena, ai congedi e all'interruzione della pena.</p> <p>³ Essi rispondono a ogni richiesta di informazione formulata dai Cantoni che hanno emanato la sentenza in merito ai detenuti sottoposti alla loro autorità.</p>
Assistenza	<p>Art. 23</p> <p>Gli stabilimenti concordatari assicurano l'assistenza medica e sociale dei detenuti e favoriscono l'assistenza spirituale.</p>
Formazione professionale	<p>Art. 24</p> <p>I Cantoni istituiscono, secondo le possibilità, negli stabilimenti sottoposti alla loro autorità, corsi professionali e di perfezionamento destinati a contribuire alla rieducazione dei detenuti e a preparare il loro ritorno alla libertà.</p>
Spese di cura	<p>Art. 25</p> <p>Riservata la loro assunzione da parte del detenuto, le spese di cura sono sopportate:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dal Cantone che ha emanato la sentenza in caso di malattia; b. dal Cantone ove lo stabilimento ha la sua sede in caso di infortunio; c. dal Cantone che ha emanato la sentenza e da quello ove lo stabilimento ha la sua sede, secondo una chiave di ripartizione fissata dalla Conferenza, in caso di cura dentaria.
Retta	<p>Art. 26</p> <p>¹ Riservate, per i Cantoni che vi hanno aderito, le regole fissate dal Concordato concernente le spese di esecuzione delle pene e delle misure, la retta dei detenuti è a carico del Cantone che ha emanato la sentenza.</p>

² Le rette negli stabilimenti concordatari sono fissate dalla Conferenza, tenendo conto della destinazione di ogni stabilimento e degli oneri che ne derivano, come pure dalle sue condizioni di esercizio.

Art. 27

Partecipazione
del detenuto
al prodotto
del suo lavoro

I detenuti collocati negli stabilimenti concordatari ricevono una parte del prodotto del loro lavoro. I Cantoni si impegnano a fissarne l'ammontare conformemente alle decisioni della Conferenza.

Capitolo VI: Adesione parziale del Cantone Ticino

Art. 28

Collocamento
di detenuti
ticinesi negli
stabilimenti
concordatari

I Cantoni romandi ricevono i detenuti che il Cantone Ticino chiede di collocare:

- a. negli stabilimenti destinati ai detenuti primari o recidivi come pure ai delinquenti abituali, se la pena è di almeno un anno e a condizione che il condannato non abbia legami con il Cantone Ticino;
- b. negli stabilimenti destinati all'educazione al lavoro;
- c. negli stabilimenti destinati ad accogliere i detenuti anormali pericolosi.

Art. 29

Collocamento
di detenuti ro-
mandi negli
stabilimenti
ticinesi

Il Cantone Ticino riceve in regime di fine pena i detenuti di lingua italiana collocati dai Cantoni romandi.

Capitolo VII: Disposizioni finali e transitorie

Art. 30

Contenzioso
concordatario

Ogni vertenza tra Cantoni concordatari od organi subordinati del Concordato è decisa dalla Conferenza quale istanza unica.

Art. 31

Entrata
in vigore

¹ Il Concordato entrerà in vigore, dopo essere stato approvato dal Consiglio federale e dalle Autorità competenti di tutti i Cantoni concordatari, alla data che fisserà la Conferenza.

² A partire da questa data, il Concordato del 21 novembre 1963² sull'esecuzione delle pene e delle misure concernenti gli adulti nei Cantoni romandi, approvato dal Consiglio federale il 2 settembre 1966, è abrogato.

³ La Conferenza vigila affinché gli studi e i lavori concernenti la creazione di nuovi stabilimenti siano condotti con la celerità desiderabile.

Art. 32

Diritto
transitorio

¹ L'esecuzione delle pene e delle misure in corso al momento dell'entrata in vigore è retta dal presente Concordato, a meno che il diritto anteriore non sia più favorevole al detenuto.

² Per il resto la Conferenza adotta le disposizioni necessarie per il periodo transitorio.

Art. 33

Convenzioni
contrarie

I Cantoni concordatari si astengono dal concludere convenzioni contrarie al Concordato.

Art. 34

Disdetta

¹ Ogni Cantone concordatario ha facoltà di disdire il Concordato per la fine di un anno civile, rispettando un preavviso di cinque anni.

² La comunicazione di disdetta dev'essere indirizzata dal governo cantonale al presidente della Conferenza.

Così adottato dalla Conferenza dei Direttori dei Dipartimenti di giustizia e polizia della Svizzera romanda e del Ticino il 22 ottobre 1984.

Per decisione del 6 aprile 1987, il Concordato entrerà in vigore il 1° gennaio 1989.

² [RU 1984 1009]